



**COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
NUCLEO OPERATIVO ECOLOGICO DI PESCARA**



ESPOSTO

Il sottoscritto Peppino Giorgini nato a San Benedetto del Tronto il 21.07.1953 e ivi residente in Via Val Solda n. 19, in qualità di Consigliere regionale del Movimento 5 Stelle della Regione Marche,

espone quanto segue:

alcune decine di Kmq a cavallo delle province di Ascoli Piceno e Teramo, sono recentemente investiti da odori nauseabondi e persistenti tali da essere percepiti distintamente dall'intera cittadinanza. L'area interessata da tali miasmi, in territorio marchigiano è compresa nel comune di Spinetoli con la frazione Pagliare del Tronto, nel comune di Montepandone con la frazione Centobuchi, nel comune di Monsampolo del Tronto con la frazione di Stella e con l'area sud del comune di San Benedetto del Tronto, principalmente con i quartieri Agraria e Fosso dei Galli. Per quanto riguarda il versante abruzzese, gli agglomerati urbani interessati sono Valle Cupa, San Giovanni, Vallempe fino ad arrivare al centro abitato di Colonnella e Martinsicuro.

Per come denunciato da tantissimi cittadini, imprese ed istituzioni, sembra certo che l'origine di questi miasmi sia un impianto di compostaggio di rifiuti organici sito nella Zona Industriale Valle Cupa del Comune di Colonnella (Foglio 1, particelle 216 e 265), gestito dalla società Stam S.r.l. (P.IVA 01738450673).

Per quanto noto al sottoscritto, le vicende amministrative relative al predetto impianto possono essere come di seguito sintetizzate.

Con provvedimento n. 1727 del 17.05.2011, non consultabile *on line*, la Regione Abruzzo, all'esito della procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (cosiddetto screening di VIA), ha incredibilmente ritenuto che l'impianto in progetto non potesse produrre impatti ambientali significativi ed ha quindi esentato la STAM S.r.l. dall'obbligo di esperire la procedura di VIA vera e propria.

Prima ancora di ottenere il predetto provvedimento di esclusione dalla VIA, la STAM S.r.l., con comunicazione del 27.04.2011, ha chiesto alla Provincia di Teramo di essere iscritta nel registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006.

A fronte di tale comunicazione, la Provincia di Teramo, pur iscrivendo la ditta nel registro provinciale (iscrizione R.I.P. n. 260/TE), con Determinazione Dirigenziale n. B5-DT n. 13 del 03.10.2011, ha vietato

l'inizio dell'attività per mancanza di determinati documenti, tra cui la necessaria autorizzazione alle emissioni in atmosfera (DOC.1).

Quest'ultima è stata rilasciata dalla Provincia di Teramo con Determinazione Dirigenziale n. 162 del 12.12.2011 (DOC.2).

Sulla base di tale autorizzazione, la stessa Provincia di Teramo, con Determinazione Dirigenziale n. B5-DT n. 369 del 18.12.2012 (DOC.3), ha revocato il precedente divieto di svolgere l'attività di recupero in procedura semplificata ed ha assentito lo svolgimento delle seguenti operazioni di recupero:

N° Tipologia	Tipologia	CER	Attività di Recupero	Operazioni di recupero	Capacità max istantanea (t)	Q.tà t/anno
16.1 d)	Rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità costituiti da: rifiuti vegetali derivanti da attività agro-industriali	020304	16.1.3	R3	25	700
16.1 l)	Rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità costituiti da: rifiuti ligneo cellulose derivanti dalla manutenzione del verde ornamentale	200201	16.1.3	R3	25	7500
16.1 m)	Rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità costituiti da: fanghi di depurazione, fanghi di depurazione delle industrie alimentari	020204 020305 020502 020705 190805	16.1.3	R3	163	21600

Successivamente, in data 05.08.2013, la STAM ha chiesto alla Provincia di integrare la tipologia 16.1 del D.M. 05.02.1998, con l'inserimento di alcune sottocategorie e nuovi codici, fermo restando i quantitativi totali di rifiuti già iscritti al R.I.P.

Con Determinazione Dirigenziale n. B5-DT n. 200 del 10.09.2013 (DOC.4), la Provincia di Teramo ha modificato la precedente autorizzazione, consentendo alla STAM di svolgere le seguenti operazioni:

N° Tipologia	Tipologia	CER	Attività di Recupero	Operazioni di recupero	Capacità max istantanea (t)	Q.tà t/anno
16.1 a)	Frazione organica dei rifiuti solidi urbani raccolta separatamente	200118 200302	16.1.3	R3	30	200
16.1 b)	Rifiuti vegetali di coltivazioni agricole	020103	16.1.3	R3	25	100
16.1 d)	Rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità costituiti da: rifiuti vegetali derivanti da attività agro-industriali	020304 020501 020701 020702 020704	16.1.3	R3	50	600
16.1 h)	Scarti di legno non impregnato	030101 030199 150103 200138	16.1.3	R3	50	500
16.1 l)	Rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità costituiti da: rifiuti ligneo cellulose derivanti dalla manutenzione del verde ornamentale	200201	16.1.3	R3	60	6000
16.1 m)	Rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità costituiti da: fanghi di depurazione, fanghi di depurazione delle industrie alimentari	020204 020305 020502 020705 190805 020201 020301 020403 020603 030302 040107 190605 090606 190812 190814	16.1.3	R3	99	21600
16.1 n)	Ceneri di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali con le caratteristiche di cui al punto 18.11	100101 100102 100103 100115 100117	16.1.3	R3	30	800

Tale modifica veniva autorizzata senza esperire preventivamente una nuova procedura di screening di VIA volta a stabilire se si potesse trattare di modifica sostanziale.

Analogamente, in data 07.11.2013, la STAM ha chiesto alla Provincia di integrare la tipologia 16.1 del D.M. 05.02.1998, con l'inserimento della sottocategoria 16.1 j) (Fibra e fanghi di carta), fermo restando i quantitativi totali di rifiuti già iscritti al R.I.P.

Anche in tale occasione la Provincia, con Determinazione Dirigenziale n. B5-DT n. 247 del 02.12.2013 (DOC.5), ha accolto la richiesta senza preventiva procedura di screening, autorizzando le seguenti operazioni:

N° Tipologia	Tipologia	CER	Attività di Recupero	Operazioni di recupero	Capacità max istantanea (t)	Q.tà t/anno
16.1 a)	Frazione organica dei rifiuti solidi urbani raccolta separatamente	200118 200302	16.1.3	R3	30	200
16.1 b)	Rifiuti vegetali di coltivazioni agricole	020103	16.1.3	R3	25	100
16.1 d)	Rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità costituiti da: rifiuti vegetali derivanti da attività agro-industriali	020304 020501 020701 020702 020704	16.1.3	R3	50	600
16.1 h)	Scarti di legno non impregnato	030101 030199 150103 200138	16.1.3	R3	50	500
16.1 j)	Fibra e fanghi di carta	030309 030310 030311	16.1.3	R3	50	500
16.1 l)	Rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità costituiti da: rifiuti ligneo cellulose derivanti dalla manutenzione del verde ornamentale	200201	16.1.3	R3	60	5.500
16.1 m)	Rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità costituiti da: fanghi di depurazione, fanghi di depurazione delle industrie alimentari	020204 020305 020502 020705 190805 020201 020301 020403 020603 030302 040107 190605 190606 190812 190814	16.1.3	R3	99	21600
16.1 n)	Ceneri di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali con le caratteristiche di cui al punto 18.11	100101 100102 100103 100115 100117	16.1.3	R3	30	800

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 46/2014, l'impianto gestito dalla STAM è stato attratto per la prima volta nel regime autorizzativo previsto in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). Infatti, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014, il punto 5.1, lett. b) dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 include tra le attività di trattamento rifiuti soggette ad AIA anche le operazioni di recupero biologico (R3) con capacità superiore a 75 t/g.

La STAM, pertanto, in data 05.09.2014, ha presentato alla Regione Abruzzo domanda per il rilascio dell'AIA.

Nonostante il parere contrario del Comune di Colonnella, dovuto principalmente alle emissioni odorigene provenienti dall'impianto della STAM e alla vicinanza al medesimo di abitazioni ed imprese, la Regione, con Determinazione Dirigenziale n. DPC 026/96 del 12.05.2016 (DOC.6), ha rilasciato alla ditta un'AIA provvisoria.

Tale AIA provvisoria:

- autorizzava le stesse operazioni di recupero già previste nella Determinazione Dirigenziale n. B5-DT n. 247 del 02.12.2013;
- veniva rilasciata in sostituzione della precedente autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- non prevedeva alcuna autorizzazione allo scarico;
- prescriveva alla STAM di presentare entro 90 giorni la documentazione integrativa prevista dalla DGR n. 04/2016 ai fini di un riesame dell'AIA provvisoria.

In ottemperanza a quanto prescritto nell'AIA provvisoria, la STAM, in data 10.08.2016, ha presentato alla Regione la seguente documentazione progettuale:

- ALL. A.1 - LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE;
- ALL. A.2 - RELAZIONE GEOLOGICA IDROGEOLOGICA;
- ALL. A.3 - PARERE VA E AUTORIZZAZIONI PROVINCIA COMUNE;
- ALL. A.4 - QUADRO DEI VINCOLI AMBIENTALI;
- ALL. A.5 - RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA;
- ALL. B.1 - PLANIMETRIA FLUSSI DEI MATERIALI;
- ALL. B.4 - RIFIUTI RECUPERATI E PRODOTTI E COMPOST PRODOTTO;
- ALL. B.5 - CONFRONTO APPLICAZIONE BREF;
- ALL. C.1 - SCHEDE DI SICUREZZA PRODOTTI;
- ALL. C.2 - POSIZIONAMENTO SERBATOIO GASOLIO E REATTIVI;
- ALL. C.3 - AUTORIZZAZIONE VV.FF. SERBATOIO GASOLIO;
- ALL. D.1 - PLANIMETRIA FLUSSI IDRICI;
- ALL. E.1 - PLANIMETRIA E SEZIONI ASPIRAZIONE ARIE ESAUSTE;
- ALL. E.2 - AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA;
- ALL. E.3 - CERTIFICATI DI ANALISI PUNTI DI EMISSIONE;
- ALL. F.2 - VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO;
- ALL. G.2 - DICHIARAZIONI RIFIUTI 2013-2014-2015;
- ALL. H.1 - FATTURE ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA E GAS;
- ALL. L.1 - PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO;
- ALL. L.7.2 - PLANIMETRIA SISTEMI DI SICUREZZA EMERGENZE;
- ALL. L.7.3 - PIANO EMERGENZA CONDIZIONI DIFFERENTI DAL NORMALE ESERCIZIO;
- ALL. L.7.4 - PIANO PER L'ARRESTO DEFINITIVO IMPIANTO;
- MODULO ELABORATO TECNICO DESCRITTIVO;

Inoltre, a seguito della conferenza di servizi del 23.03.2017, la STAM produceva i seguenti ulteriori elaborati:

- ALL. 2 PLANIMETRIA DEPOSITO RIFIUTI PRODOTTI;
- ALL. 3 SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO PRIMA PIOGGIA;
- ALL. 4 SCHEMA TETTOIA MOBILE PIAZZALE;
- ALL. 5 PLANIMETRIA FLUSSI IDRICI;
- ALL. 8 SEZIONI IMPIANTO ASPIRAZIONE ARIE;
- ALL. 9 PLANIMETRIA IMPIANTO ASPIRAZIONE ARIE;
- ALL. 10 ILLUSTRAZIONE CHIUSURE N. 4 PORTALI;
- ALL. 11 PLANIMETRIA POSIZIONAMENTO ESSICCATORE – COGENERATORE;
- ALL. 12 SCHEMA FUNZIONALE ESSICCATORE;
- RELAZIONE TECNICA MODIFICHE;

Il procedimento di riesame si concludeva con la Determinazione Dirigenziale della Regione Abruzzo n. DPC026/323 del 21.12.2017 (DOC. 7), con la quale veniva stabilito *“di autorizzare, fatte proprie le risultanze delle Conferenze dei Servizi tenutesi in data 23/03/2017 ed in data 25/07/2017, alla STAM Srl (C.F. 01738450673), con sede legale nel Comune di Colonnella (TE), Zona Industriale Valle Cupa), l’esecuzione dei lavori di adeguamento impiantistico da effettuare presso il sito di Colonnella per l’installazione IPPC esistente rientrante nella categoria identificata al punto 5.3 dell’Allegato VIII alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.. per la produzione di fertilizzante organico denominato “ammendante compostato misto”, mediante recupero di matrici biologiche che non presentano caratteristiche di pericolosità già autorizzato con AIA n. DPC 026/96 del 12/05/2016, secondo il cronoprogramma presentato in sede di Conferenza dei servizi in data 25/07/2017”*.

Con il predetto provvedimento di riesame, inoltre, per la prima volta dall’avvio dell’attività veniva rilasciata anche l’autorizzazione allo scarico idrico.

Ancora una volta, le modifiche impiantistiche autorizzate con la Determinazione Dirigenziale della Regione Abruzzo n. DPC026/323 del 21.12.2017 non venivano precedute da una procedura di screening di VIA volta a stabilire se si trattasse di modifiche sostanziali.

Infine, con Determinazione Dirigenziale n. DPC026/7 del 12.01.2018 (DOC. 8), la Regione Abruzzo integrava la precedente autorizzazione del 2017, fissando nuove prescrizioni, condizioni, obblighi e limiti.

In particolare, veniva approvata la nuova tabella C.1 relativa ai rifiuti in ingresso all’impianto, in base alla quale:

- i quantitativi massimi dei rifiuti non venivano più stabiliti in base alle singole operazioni di recupero previste dal D.M. 05.02.1998;

- non era più prevista una capacità massima di stoccaggio istantaneo dei rifiuti, ma solamente una capacità massima di rifiuto trattabile su base annua.

Si riporta di seguito la nuova tabella:

N°	Tipo di materia prima	Impianto / Fase utilizzo	Area di stoccaggio	Modalità di stoccaggio	Stato fisico	Classificazione	Modalità di stoccaggio	
							quantità	u.m.
1	Rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità costituiti da: matrici di origine vegetale	Fase di compostaggio	Ricezione	Stoccaggio materiale sfuso al coperto	Solido non polverulento	020103 020304 020501 020701 020702 020704 030101 030199 030309 030310 030311 100101 100102 100103 100115 100117 150103 191207 200108 200138 200201 200302	8.200 t/anno	
2	Rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità costituiti da: fanghi di depurazione civili, fanghi di depurazione delle industrie alimentari	Fase di compostaggio	Ricezione	Stoccaggio materiale sfuso al coperto	Fangoso palabile	020204 020201 020301 020305 020403 020502 020603 020705 030302 040107 190605 190606 190805 190812 190814	21.600 t/anno	

Anche tale ultima modifica, al pari di tutte le precedenti, non veniva preceduta da screening di VIA.

* * *

Alla luce di quanto sopra, considerata la rilevanza dell'impatto odorigeno lamentato dalla popolazione residente in diversi Comuni abruzzesi e marchigiani, si chiede a codesto Organo di Polizia Giudiziaria di procedere, con la massima tempestività e d'accordo con l'Autorità Giudiziaria, alle seguenti indagini:

- ✓ acquisire, presso gli uffici della Regione Abruzzo e della Provincia di Teramo, tutta la documentazione amministrativa e progettuale relativa all'impianto gestito dalla STAM;
- ✓ **verificare, mediante l'ausilio di un consulente tecnico diverso dall'ARTA Abruzzo (visto il relativo coinvolgimento nei vari procedimenti amministrativi), se l'attuale configurazione impiantistica è conforme al progetto che è stato escluso dalla VIA con provvedimento regionale n. 1727 del 17.05.2011.**

Nel caso in cui non vi sia conformità, l'attività attualmente svolta dalla STAM sarebbe da considerare abusiva, in quanto la mancanza del provvedimento di VIA determina l'illegittimità dell'autorizzazione al trattamento, vale a dire dell'AIA.

Non si può escludere dunque la configurabilità del reato di "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti" previsto dall'art. **452-quaterdecies c.p.** il quale punisce "*Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti*".

* * *

In aggiunta a quanto sopra, si chiede a codesto Organo di Polizia Giudiziaria di **verificare l'effettiva esistenza delle puzze nauseabonde lamentate dalla popolazione residente**, sia mediante opportuni sopralluoghi, sia acquisendo Sommarie Informazioni Testimoniali dalle persone che hanno firmato la petizione agli atti del Comune di Colonnella.

Inoltre, poiché, a norma dell'art. 452-bis c.p., integra il reato di "Inquinamento ambientale" la condotta di "*chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili ... dell'aria*", è indispensabile che codesto Organo di Polizia Giudiziaria **proceda alla misurazione delle puzze mediante il cosiddetto naso elettronico, nominando un ausiliare tecnico dotato di idonea strumentazione.**

* * *

Infine, sempre mediante l'ausilio di un consulente tecnico, sarebbe opportuno **verificare se l'AIA rilasciata dalla Regione soddisfi i requisiti minimi previsti dalla BAT di settore**, vale a dire dalle migliori tecnologie disponibili.

A tale riguardo, infatti, leggendo le autorizzazioni che è stato possibile reperire in internet sorgono notevoli perplessità in ordine all'attuale configurazione impiantistica. In particolare:

- 1) il liquido dei servizi igienici dopo sedimentazione in fossa Imhoff, viene inviato nei biofiltri come nebulizzazione; questa procedura appare assurda dal punto di vista igienico sanitario e, in termini di legge, risulta illegale: basti immaginare che, se vi fosse un dipendente asintomatico affetto da Covid19, tutta la sua carica virale verrebbe rilasciata in atmosfera! 2) il liquame dei servizi in fossa Imhoff non subisce nessun trattamento ma solo una sedimentazione; in caso di pioggia il surplus non viene nemmeno sedimentato e ci si chiede dove finisca;
- 3) lo scarico delle acque depurate finisce nel canale di scolo (anche se lo stesso fosse privato, confluirebbe in acque superficiali e da lì nel fiume Tronto, o nel terreno, disperdendosi in falda), la

sedimentazione in fossa Imhoff non permette il rispetto dei limiti previsti per lo scarico in acque superficiali;

4) l'autorizzazione allo scarico è necessaria per le vasche Imhoff (considerate impianti di depurazione) a servizio di reti fognarie che trattano acque reflue urbane; per gli impianti con scarico destinato al suolo, è richiesta un'apposita relazione idrogeologica attestante l'idoneità del sistema di smaltimento dei reflui proposto, in relazione alla tutela delle acque di falda;

5) la necessaria verifica del canale di scolo, se in terra battuta è necessaria una verifica idrogeologica, se in cemento è comunque dovuto il rispetto dei limiti per lo scarico in acque superficiali, anche se risultasse proprietà privata;

6) i biofiltri sono soluzioni tecnologiche del tutto inadeguate per questa tipologia di impianto: non vi è nessuna possibilità di controllo sulla funzionalità del materiale legnoso infatti, e sulla sua capacità di esaurimento a seguito di assorbimento delle sostanze chimiche responsabili dei cattivi odori; viene messo in posto e la massa legnosa assorbente non viene sostituita per mesi, divenendo un mero proforma, con inevitabile emissione di vapori e fumi contenenti prevalentemente ammoniaca;

7) l'impianto idoneo per la gestione degli effluenti gassosi molto carichi d'ammoniaca, è lo scrubber chimico; con tali impianti infatti, è importante verificare il grado di saturazione del liquido di ricircolo e negli abbattitori chimici ciò si fa semplicemente tarando la sonda di ph. L'ammoniaca viene assorbita con acido solforico e quando questo esaurisce la sua capacità di neutralizzazione (controllata istantaneamente tramite sonda di ph), una parte viene scaricata stoccata, poi smaltita presso impianti di trattamento autorizzati e il livello reintegrato in automatico, con soluzione vergine di acido solforico: dai documenti istruttori non risulta sia stato prodotto uno studio di impatto olfattivo mediante simulazione di dispersione;

8) da varie osservazioni effettuate in questa ultima settimana dall'esterno dell'impianto, si nota che spesso le porte di maturazione dei fanghi sono aperte;

9) è assurdo che i controlli siano effettuati dalla ditta stessa. I parametri principalmente analizzati devono essere l'ammoniaca gassosa e l'anidride solforosa e tali parametri debbono essere rilevati con strumenti analitici elettronici in linea sulle tubazioni dei camini degli scrubber (chimici da realizzarsi a seguito di revisione dell'AIA).

* * *

Un ultimo aspetto che merita di essere sottolineato riguarda il fatto che, nell'impianto di compostaggio della STAM, vengono trattati i fanghi di depurazione prodotti dalla Ruzzo Reti SpA, gestore del servizio idrico integrato.

Nell'AIA del 2016 è espressamente affermato che l'utilizzo dell'impianto della STAM comporta per la Ruzzo Reti un risparmio di circa 150.000 euro all'anno.

Considerato, dunque, l'interesse economico che la Ruzzo Reti ha nell'utilizzo dell'impianto STAM **meriterebbe di essere verificato se i fanghi provenienti dagli impianti di depurazione della Ruzzo Reti hanno le caratteristiche chimiche per poter essere trattati nell'impianto della STAM.**

Si ricorda che il produttore del rifiuto mantiene una responsabilità sulla gestione del rifiuto stesso da parte di terzi.

* * *

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, confido nell'attività di codesto Organo di P.G.

Con osservanza,

Peppino Giorgini

Consigliere Regione Marche

Movimento 5 Stelle